

**Ordinanza Sindacale n. 61 del 17/06/2017**

Divieto di uso di acqua potabile per usi impropri

**IL Vice SINDACO**

**VISTA** la comunicazione trasmessa dal gestore unico del SII, GAIA S.p.A., prot. n. 21404 del 15/06/2017, nella quale vengono evidenziati gli elevati consumi idrici di acqua potabile, per le alte temperature del periodo;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 5/06/2012;

**VISTO** il Regolamento del SII, in vigore dall'11 maggio 2017, scaricabile dal portale [www.gaia-spa.it](http://www.gaia-spa.it), la cui revisione è stata approvata dall'Autorità Idrica Toscana con decreto del Direttore Generale n.18 del 10/05/2017, in particolare le norme riguardanti gli usi impropri ed i prelievi abusivi dell'acqua potabile;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 2, del T.U.D. Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 87 del 4 aprile 2012;

**DATO ATTO** che il Sindaco è fuori sede per impegni istituzionali;

**ORDINA**

l'esclusivo utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto per gli scopi domestici o comunque previsti contrattualmente.

**VIETA**

l'utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto per usi impropri e sono vietati i prelievi abusivi quali:

- a) prelievo di acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelievo di acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelievo di acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

**REVOCA**

- l'Ordinanza n. 77 del 06/07/2012 e ogni e qualsiasi altro provvedimento incompatibile con il presente atto;

**RICORDA**

Che, ai sensi degli artt.7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R, inoltre è vietato:

- è vietato l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva;
- è vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici;
- è fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
- è vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;
- è vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive;
- è fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- è vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell'Autorità di Ambito, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) disponibilità di risorsa,

- b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali,
- c) installazioni di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura;
  - è vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

#### **AVVISA**

Che il vigente Regolamento del SII dell'ATO 1 prevede che in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, GAIA S.p.A. provveda ad addebitare € 250,00, nel caso di accertati usi impropri, € 500,00, nel caso di accertati prelievi abusivi, € 350,00, nel caso di accertata manomissione degli impianti del gestore, fino alla disattivazione dell'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

#### **INVITA**

Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze domestiche;

#### **DISPONE**

- la pubblicazione per giorni 15 del presente atto all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa attraverso i mezzi di informazione, precisando che l'Ordinanza medesima avrà effetto a decorrere dalla suddetta pubblicazione all'Albo;
- la trasmissione, per quanto di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale ed al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

#### **DEMANDA**

al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato G.A.I.A. Spa ed al Comando di Polizia Municipale di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento comunicandone, nel caso del Comando di Polizia Municipale, i nominativi alla Società GAIA S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

#### **COMUNICA**

- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Giuliano Guicciardi, Funzionario dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta;
- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

v.to Il Funzionario  
Geom. Giuliano Guicciardi

Il vice SINDACO  
Dott. Daniele MAZZONI